

<p>DECISIONE – PROG. N° 5/2024</p> <p>Approvata il 14 febbraio 2024</p> <p>Copia</p>	<p>ASP AZALEA</p> <p>AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE</p> <p>D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342</p> <p>Amministratore Unico</p>
<p>OGGETTO: ACCORDO TRA L'AZIENDA USL DI PIACENZA ED ASP AZALEA DI CASTEL SAN GIOVANNI PER INTERVENTI DI CURE PALLIATIVE ALL'INTERNO DEL "NODO HOSPICE" FACENTE PARTE DELLA RETE LOCALE DI CURE PALLIATIVE (RLCP). ANNI 2024-2025.</p>	

L'anno **2024**, il giorno **14 febbraio**, alle ore **15,00**, in modalità videoconferenza, si presenta l'Amministratore Unico della ASP AZALEA, nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n° 8 del 29/10/2020, nella persona del Signor FRANCESCO BOTTERI per la decisione inerente all'oggetto.

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il Direttore f.f. Barbara Fantoni.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

- nell'ambito della programmazione su base regionale definita tramite D.G.R. n.1602/2000 e n.2438/00, è stata predisposta in Borgonovo V.T. una struttura che ha ottenuto l'autorizzazione al funzionamento come Hospice Territoriale con atto n. 31 del 20/07/2019, rilasciato dal Sindaco del Comune di Borgonovo V.T per 10 posti letto;
- che con determinazione n. 8113 del 13 maggio 2019, del Direttore Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna, l'Hospice di Borgonovo V.T. ha ottenuto l'accreditamento istituzionale per n. 8 posti letto;
- nel processo di progettazione sono stati condivisi, in un'ottica di rete, gli aspetti funzionali dell'Hospice e sono stati elaborati protocolli per l'accesso e linee guida d'intervento.
- con determina n. 22768 del 18/12/2020 il Direttore Generale Cura della persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna ha concesso alla Struttura residenziale di cure palliative Hospice Territoriale-ASP AZALEA di Borgonovo Val Tidone l'accreditamento istituzionale di ulteriori n.2 posti letto rispetto ai precedenti n. 8 già accreditati portando quindi ad una dotazione complessiva di n. 10 i posti letto accreditati ed a disposizione della Struttura;
- tale ampliamento come disposto dalla succitata determinazione regionale decorre dal 18/12/2020 ed avrà una validità predefinita sino al 13 maggio 2024 data di scadenza dell'accreditamento istituzionale già concesso con provvedimento n. 8113 del 13 maggio 2019;
- Con nota prot. 186 del 12.01.2024 ASP Azalea ha inoltrato alla Direzione Generale Cura della Persona e Welfare (RER) la domanda per il rinnovo dell'accreditamento per la struttura "Hospice territoriale di Borgonovo Val Tidone",
- a seguito delle intese intercorse con l'A.USL di Piacenza è stato definito l'accordo per la gestione dell'Hospice, che risulta idoneo a perseguire l'obiettivo di assicurare al malato la tutela dell'assistenza palliativa e specialistica nel rispetto della persona e della sua dignità e l'adeguato supporto alla famiglia;

RICHIAMATA la propria precedente Decisione n° 3 del 07/02/2022, con la quale è stato approvato l'accordo con l'A.USL di Piacenza per gli anni 2022-2023;

VISTO l'allegato accordo con l'A.USL di Piacenza per interventi di cure palliative all'interno del "nodo Hospice" facente parte della rete locale cure palliative (RLCP) per gli anni 2024-2025 composto da n. 24 articoli;

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

DECIDE

Di approvare l'allegato accordo con l'A.USL di Piacenza per interventi di cure palliative all'interno del "nodo Hospice" facente parte della rete locale cure palliative (RLCP) per gli anni 2024-2025 composto da n. 24 articoli, per le motivazioni esposte in premessa.

=====

Dopo di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto.

Il Direttore f.f.
(F.to Barbara Fantoni)

L'Amministratore Unico
(F.to Francesco Botteri)

All. A

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
(costituita con Decreto del Presidente della Regione n.566 del 23 Giugno 1994)**

ACCORDO TRA L'AZIENDA USL DI PIACENZA ED ASP AZALEA DI CASTEL SAN GIOVANNI PER INTERVENTI DI CURE PALLIATIVE ALL'INTERNO DEL "NODO HOSPICE" FACENTE PARTE DELLA RETE LOCALE DI CURE PALLIATIVE (RLCP). ANNO 2024-2025.

TRA

L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA PIACENZA (di seguito denominata per brevità AUSL), codice fiscale n. 91002500337 – con sede legale in Piacenza, Via Antonio Anguissola 15 - nella persona del Direttore Generale dr.ssa Paola Bardasi, nata a Bologna il 05/03/1963,

E

ASP AZALEA nella persona del Legale Rappresentante, Dott. Francesco Botteri, nato a Borgonovo V.T. (PC) l'11/04/1963, domiciliato per la carica in Castel San Giovanni Corso Matteotti n. 124.

PREMESSO CHE:

- a) numerose patologie presentano una fase terminale, che richiede un intervento della rete delle Cure Palliative, così come definite dalla delibera regionale n.456 del 1-03-2000 "Piano Sanitario Regionale 1999-2001 – Programma "La rete delle Cure Palliative", dalla legge n.38 del 15-3-2010 "Disposizioni per garantire l' accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore", dalla delibera regionale n.560 del 18-5-2015 "Riorganizzazione della rete locale di cure palliative", rete in cui vanno prioritariamente attivati i seguenti interventi:
 - continuità assistenziale in tutte le fasi di cura della malattia;
 - supporto palliativo e specialistico, qualora necessario;
 - ricovero-accoglienza dedicata (Hospice) prioritariamente per quei malati che non possono essere assistiti a domicilio.
- b) la suddetta rete costituisce il contesto, in un'ottica sistemica, in cui diventano importanti quegli interventi definiti "Cure Palliative", decisivi quando la malattia non risponde più a interventi terapeutici tradizionali e risultano fondamentali il controllo del dolore e l'aiuto per affrontare i problemi psicologici, sociali e culturali, ad essa correlati;
- c) il domicilio del malato, che rimane comunque il luogo in cui compatibilmente con le necessità di cura è preferibile trascorrere la fase finale di vita non sempre è disponibile o adatto e l'ospedalizzazione, spesso risulta impropria, si rende quindi necessaria una struttura di integrazione e di temporanea sostituzione delle cure fornite presso la propria casa tramite una struttura a hoc denominata "Hospice residenziale o territoriale";
- d) l'Hospice residenziale si propone di dare sollievo alle famiglie e fa affidamento anche sulla rete informale di aiuto e sui care-givers, offrendosi come soluzione temporanea, con l'obiettivo esplicito del rientro al domicilio;
- e) nell'ambito della programmazione su base regionale definita tramite D.G.R. n.1602/2000 e n.2438/00, è stata predisposta in Borgonovo V.T. una struttura, che ha ottenuto l'autorizzazione al

funzionamento come Hospice Territoriale con atto n. 31 del 20/07/2019, rilasciato dal Sindaco del Comune di Borgonovo V.T per 10 posti letto;

- f) che con determinazione n. 8113 del 13 maggio 2019, del Direttore Sanità e Politiche Sociali, l'Hospice di Borgonovo V.T. ha ottenuto l'accreditamento istituzionale per n.8 posti letto;
- g) nel processo di progettazione sono stati condivisi, in un'ottica di rete, gli aspetti funzionali dell'Hospice e sono stati elaborati protocolli per l'accesso e linee guida d'intervento.

ATTESO CHE:

- con determina n. 22768 del 18-12-2020 il Direttore Generale Cura della persona, Salute e Welfare (RER) ha concesso alla Struttura residenziale di cure palliative Hospice Territoriale- ASP AZALEA di Borgonovo Val Tidone l'accreditamento istituzionale di ulteriori n.2 posti letto rispetto ai precedenti n.8 già accreditati portando quindi ad una dotazione complessiva di n. 10 i posti letto accreditati ed a disposizione della Struttura;
- tale ampliamento come disposto dalla succitata determinazione regionale decorre dal 18-12-2020 ed avrà una validità predefinita sino al 13 maggio 2024 data di scadenza dell'accreditamento istituzionale già concesso con provvedimento n. 8113 del 13 maggio 2019.
- Con nota prot. 186 del 12.01.2024 l'ASP Azalea ha inoltrato alla Direzione Generale Cura della Persona e Welfare (RER) la domanda per il rinnovo dell'accreditamento per la struttura "Hospice territoriale di Borgonovo Val Tidone",

EVIDENZIATO CHE:

l'art. 18 c. 4 della L.R. n. 22/2019 prevede che "Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di rinnovo, le strutture sanitarie che hanno presentato domanda, possono continuare a svolgere le funzioni già accreditate e le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono mantenere e stipulare contratti con esse al fine di non creare sospensioni nella erogazione dei servizi;

CONSIDERATO:

che a seguito delle intese intercorse con ASP AZALEA è stato definito l'Accordo per la gestione di un "Hospice", che risulta idoneo a perseguire l'obiettivo di assicurare al malato la tutela dell'assistenza palliativa e specialistica nel rispetto della persona e della sua dignità e l'adeguato supporto alla famiglia.

SI PATTUISCE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Oggetto del contratto

Per gli anni 2024-2025 l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, affida la gestione dell'assistenza socio-sanitaria residenziale di n.10 posti letto, ad Asp Azalea che garantisce:

- a) l'attivazione delle unità residenziali, secondo requisiti strutturali, funzionali ed organizzativi a norma delle direttive regionali sull'autorizzazione e accreditamento
- b) la gestione del personale previsto dalla normativa medesima, con particolare riferimento a:
 - Psicologo
 - Infermieri
 - Operatori Socio-Sanitari
 - Coordinatore assistenza infermieristica;
- c) l'integrazione dell'assistenza con i supporti specialistici necessari forniti dalla rete ospedaliera e dalla rete di Cure Palliative;
- d) l'individuazione di un medico come Direttore Sanitario e Responsabile dell'equipe dell'Hospice con i seguenti compiti:

- responsabilità igienico-organizzative;
- verifica interna e garanzia dell'applicazione delle norme e delle procedure;
- responsabilità del coordinamento dell'equipe multidisciplinare dalla fase di ingresso alla fase di dimissione del paziente.

ART. 2 Finalità della Struttura e modalità di gestione

L'Hospice è il nodo della RLCP che garantisce l'assistenza in regime residenziale a malati che non possono essere assistiti temporaneamente o in via continuativa al proprio domicilio, attraverso equipe dedicate e specificamente formate.

L'obiettivo dell'Hospice è quello di fornire un'assistenza personalizzata e coordinata al fine di garantire il conseguimento della miglior qualità di vita, attraverso:

- Controllo del dolore e degli altri sintomi;
- Rispetto della dignità personale e autonomia del malato;
- Comunicazione adeguata alla persona con esigenza di "end of life" e suo nucleo familiare;
- Lavoro in équipe come modalità di lavoro privilegiata;
- Interazione con la rete formale ed informale. Particolare attenzione deve essere rivolta:
- Al sollievo della sofferenza in tutti i suoi aspetti fisici, affettivi, psichici, familiari;
- A preparare la famiglia ad affrontare i vari problemi (fisici e psichici) legati alla cura del malato al rientro a domicilio;
- Ad accompagnare il paziente verso una morte dignitosa, dando rilievo, intimità e senso ai fattori d'autodeterminazione ed adattamento individuale alla fase terminale
- A supportare la famiglia nella fase dell'elaborazione della malattia e del lutto;
- A valorizzare l'apporto dell'associazionismo volontario e dei volontari singoli, che presteranno la loro collaborazione.

ART. 3 Destinatari e criteri di eleggibilità

Accedono all'Hospice pazienti con patologie cronico-degenerative non suscettibili di trattamenti specifici con presenza di sofferenza fisica, psicologica o spirituale, necessità di sollievo temporaneo alla famiglia.

Criteri d'ingresso in Hospice:

- Pazienti con patologia neoplastica o cronico-degenerativa non suscettibili di trattamenti specifici (aspettativa di sopravvivenza < di 180 giorni). Quale che sia la patologia principale, non saranno ammessi in primo accesso pazienti in fase agonica, per i quali sarà proposto un percorso assistenziale alternativo.
- Pazienti con indice di Karnofsky inferiore o uguale a 50.
- Sollievo temporaneo alla famiglia.
- Mancata possibilità di eseguire Assistenza Domiciliare per:
 - ✓ Inadeguatezza del domicilio.
 - ✓ Assenza di un care giver che possa garantire idonea assistenza.
 - ✓ Sintomatologia non controllabile al domicilio.

la definizione dei criteri di eleggibilità (cfr.All.n.1) potrà essere soggetta a modifiche in relazione agli indirizzi regionali.

Priorità per scoring lista d'attesa ingresso in hospice:

Motivo del ricovero	Priorità
Sintomatologia non controllata	1
Supporto psicologico e/o gestione della terminalità	2
Sollievo alla famiglia	3

La precedenza nel ricovero è data dall'indice di priorità 1 e poi, in ordine decrescente con l'aumentare del valore numerico.

A parità di priorità del motivo del ricovero i seguenti setting assistenziali avranno peso in ordine decrescente:

- Paziente a domicilio.
- Paziente in Pronto Soccorso e in carico alla RLCP (se non necessario ricovero o accertamenti in ospedale).
- Paziente ricoverato in reparti per acuti.
- Paziente ricoverato in lungo degenza o strutture residenziali.

Oltre le due settimane di attesa a parità di posizione in lista, il criterio cronologico diventerà prioritario.

La RLCP prevede una lista d'attesa unica per entrambe le strutture del territorio, tuttavia viene considerato come preferenziale per ogni paziente il ricovero presso l'Hospice del Distretto di appartenenza. Nello specifico l'Hospice di Borgonovo V.T. serve preferibilmente pazienti residenti nei Distretti di Ponente mentre l'Hospice di Piacenza pazienti residenti nel Distretto Urbano e Levante.

Dopo la prima valutazione, per verificare eventuali cambiamenti della situazione clinica o del setting, il Case Manager (CM) delle Cure Palliative contatterà i reparti o medici di riferimento e provvederà ad aggiornare la lista d'attesa.

Quotidianamente viene eseguito un briefing per verificare la disponibilità di posti letto nei due Hospice e assegnare, secondo lo scoring sopra descritto, gli eventuali posti liberi.

ART. 4 Procedure d'accesso e dimissioni

Gli assistiti che necessitano di assistenza in Hospice potranno accedere alla Struttura accreditata attraverso l'invio da parte del Case Manager della Rete di cure Palliative. Il CM riceve le richieste dagli specialisti ospedalieri, dai Medici di Medicina Generale o dai medici curanti se il paziente si trova in altri setting assistenziali. Tutte le proposte sono valutate dal Responsabile della Rete delle Cure Palliative e dal CM e, sulla base dei risultati ottenuti, si definiscono così gli score per l'accesso alle cure palliative e all'Hospice. Sulla base degli score il CM costituisce una lista d'attesa unica per l'Ausl e una lista di attesa differenziata per le richieste provenienti da altre aree territoriali regionali e nazionali.

La presa in carico di cittadini residenti in altre Regioni potrà avvenire solo dopo la prevista comunicazione di ricovero in hospice (cfr.All.n.2) inviata dal CM/Responsabile della Rete delle Cure Palliative dell'Azienda USL di Piacenza all'Ausl di residenza del paziente, come previsto dalla DGR n.1673/2014.

Esclusivamente previa comunicazione di ricovero, ai sensi del vigente accordo Stato-Regioni, conseguirà l'addebito mediante fatturazione diretta all'Azienda USL di residenza del paziente ed il rimborso ad ASP Azalea dell'importo dovuto.

I pazienti che necessitino di un rientro urgente in Hospice per un ulteriore peggioramento delle condizioni cliniche, hanno la priorità di accesso rispetto alla lista di attesa dei pazienti al primo ricovero.

E' previsto un tempo massimo di ricovero di quattro settimane, con possibilità di deroga previa valutazione del medico palliativista della RLCP.

ART. 5 Impegni della Struttura ASP AZALEA

Secondo le modalità di realizzazione più sopra esposte l'hospice si impegna inoltre a garantire un'assistenza continuativa 24 ore su 24, assicurando una copertura assistenziale comprensiva di:

- Prestazioni alberghiere d'alto livello qualitativo, nonché la preparazione e distribuzione di pasti personalizzati;
- Attività riabilitative, prestazioni d'assistenza infermieristica con carattere continuativo; prestazioni d'assistenza psicologica; costante aggiornamento e revisione del piano personalizzato; fornitura d'ausili e presidi per l'incontinenza;
- Stanze ed ambienti personalizzati ed adeguati durante il periodo d'accoglienza;
- Pratiche terapeutiche ed assistenziali personalizzate in funzione delle condizioni e dei desideri del paziente;
- Programmi personalizzati, documentando tramite apposita cartella l'implementazione a livello individuale dei principi in premessa enunciati, garantendo continuità terapeutica e scambio d'informazioni con il Medico Medicina Generale di riferimento;
- Possibilità che il malato possa avere accanto a sé una persona a lui significativa anche durante le ore notturne;
- Disponibilità uso cucina da parte dei caregivers;
- Formazione degli operatori;
- Supporto psicologico ad operatori, pazienti presi in carico e familiari;
- Alimentazione dei flussi informativi, secondo modalità e tempi richiesti dal SSR e dall'AUSL di Piacenza;
- Elaborazione e stesura della Carta dei Servizi dell'Hospice, in accordo con l'AUSL;
- Organizzazione dei trasporti verso altre strutture sanitarie per diagnostica o altre prestazioni.
- Ritiro degli stupefacenti:
- Ritiro dei farmaci e dei presidi;

ART. 6 Impegni dell'Azienda USL

L'Azienda U.S.L. di Piacenza, a sua volta, assume il coordinamento della continuità clinica della cura nella RLCP, di cui l'Hospice è uno dei nodi, attraverso la consulenza di un medico palliativista che garantisce il supporto alle prestazioni di cura.

L'Azienda USL si impegna a fornire direttamente:

- ☒ Visite, consulenze e prestazioni specialistiche ambulatoriali, presso le strutture aziendali.
- ☒ Prestazioni di diagnostica di laboratorio e di radiologia.
- ☒ Pompe per nutrizione enterale e parenterale.
- ☒ Tutti i presidi medico-chirurgici compresi i guanti, ma esclusi i DPI.
- ☒ Farmaci e stupefacenti, secondo le necessità del singolo paziente, nell'ambito del Pronto Soccorso Terapeutico in uso presso l'Azienda.
 - l'approvvigionamento e la consegna dell'ossigeno, limitatamente al Gas Medicale Compresso, verrà erogato direttamente alla Struttura dalla Ditta appaltatrice, attualmente individuata dall'Azienda USL, che dovrà garantire la distribuzione settimanale ordinaria programmata includendo nel servizio, quindi nel prezzo del gas, il trasporto ed il ritiro dei vuoti. I contenitori mobili ordinati al di fuori della suddetta programmazione, inoltre, dovranno essere consegnati

entro il giorno lavorativo successivo mentre eventuali consegne impreviste urgenti devono essere effettuate entro massimo 3 (tre) ore dal ricevimento della chiamata.

Inoltre vengono assicurati a carico dell'Azienda USL:

- ☒ I trasporti per tutti i ricoveri all'Hospice provenienti dall'Ospedale e Case di Cura e viceversa;
- ☒ I trasporti dei prelievi nelle ore diurne.

- ☒ La fornitura delle risorse sopra indicate è assicurata secondo protocolli operativi od istruzioni operative già condivisi e definiti tra le UU.OO Aziendali interessate (Farmacia, Servizi Generali Logistici, Laboratorio) e la Direzione dell'Hospice. La fornitura di sangue ed emoderivati viene garantita dal Servizio di Immunoematologia e trasfusione (SIT) dell'AUSL. Le richieste dovranno seguire la procedura aziendale per la richiesta di emoderivati.

ART. 7 Programmi applicativi

L'AUSL mette a disposizione di ASP AZALEA, per la durata di validità del presente accordo e a titolo non oneroso, i programmi applicativi a supporto delle attività con l'obiettivo di facilitare i processi di cura del paziente e delle attività ad esso correlate.

ART. 8 Consultazione di dati

La Struttura ASP AZALEA si impegna e garantisce che le informazioni ottenute dalla consultazione dei dati svolta mediante gli strumenti informatici di cui all'art. 7 non devono essere divulgate, comunicate, cedute a terzi e che le medesime saranno impiegate esclusivamente per le finalità espresse nel presente accordo. La Struttura ASP AZALEA si impegna altresì ad uniformarsi, per le misure di sicurezza da adottare, a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e Dlgs n.196/2003 così come modificato dal Dlgs. n.101/2018 ed a comunicare ai propri dipendenti abilitati all'utilizzo degli applicativi il contenuto del presente accordo, di cui deve essere assicurato il rispetto.

ART. 9 Credenziali d' accesso

Per consentire l'utilizzo degli applicativi di cui all'art n. 7 del presente accordo l'AUSL si impegna a fornire ai soggetti individuati da ASP AZALEA quali "autorizzati" del trattamento le credenziali di accesso agli applicativi medesimi, secondo le procedure già in atto. In ottemperanza a quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 riguardante le "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008)" degli accessi effettuati per il tramite delle credenziali d'accesso fornite rimarrà traccia nel sistema informatico dell'AUSL.

ART. 10 Strumenti informatici

Rimane a carico di ASP AZALEA dotarsi dei personal computer, eventuali lettori bar code e delle stampanti termiche per etichette con cui intende ottemperare agli impegni derivanti dal presente accordo e del materiale di consumo, quali ad esempio toner e/o cartucce per stampanti, moduli etichette per l'esecuzione delle stampe, etc. impiegato per l'espletamento delle attività previste dal presente accordo.

I personal computer utilizzati per le finalità espresse nel presente accordo e di proprietà della Struttura ASP AZALEA devono appartenere alla rete dell' ASP AZALEA ed essere dotati di sistemi antivirus e anti malware costantemente aggiornati. La rete di ASP AZALEA deve essere protetta attraverso sistemi di sicurezza perimetrale (ad es. firewall).

Sono a carico di ASP AZALEA gli oneri e i costi per le proprie connessioni ad Internet e per eventuali implementazioni software del sistema informativo di ASP AZALEA che si rendessero necessarie per la trasmissione dei dati e/o per l'interfacciamento dei diversi sistemi informatici impiegati.

Sono invece a carico dell'AUSL di Piacenza gli oneri inerenti alle componenti del sistema di distribuzione del farmaco, che comprende:

- collegamento diretto alla rete intranet Aziendale dell'AUSL dalla sede dell'Hospice in via Pianello n. 100 Borgonovo V.T.;
- apparati di rete (switch e firewall) per distribuire la connessione alla rete Aziendale all'interno della struttura con gli stessi criteri di sicurezza e riservatezza adottati in Azienda;
- sistema Wi-Fi per portare la rete Informatica dell'AUSL ai carrelli di distribuzione dei farmaci;
- apparati informatici (ed es. personal computer, eventuali lettori bar code, etc.) a bordo dei carrelli di distribuzione;
- i carrelli stessi.

ART. 11 Utilizzo applicativi

Le modalità di collegamento per l'utilizzo degli applicativi previsti dal presente accordo nonché la configurazione minimale del personal computer, eventuale lettore bar code ed il modello indicativo di stampante per etichette sono quelle già in essere e definite in sede di approvazione del precedente accordo.

ART. 12 Sistema informativo

L'AUSL si impegna a tenere aggiornato il proprio Sistema Informativo secondo le proprie procedure in proposito previste. Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'AUSL per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, relativi ad eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio, o per disservizi.

ART. 13 Supporto impiego applicativi

ASP AZALEA si impegna a fornire la formazione ed il supporto ai soggetti incaricati per l'impiego degli applicativi indicati nel presente documento.

ART. 14 Sperimentazioni/Innovazioni

Le parti concordano che eventuali sperimentazioni gestionali che possano rendere più flessibile l'utilizzo dell'Hospice, saranno valutate, concordate e condivise con apposito atto separato.

ART. 15 Fatturazione e pagamenti

L'AUSL di Piacenza riconoscerà alla Struttura ASP AZALEA un compenso per giornata di degenza determinato sulla base della valorizzazione economica prevista dal vigente tariffario regionale relativo alle prestazioni di degenza in Hospice (€ 230,00 al netto della fornitura diretta dei farmaci ed altro materiale sanitario di consumo, nonché delle visite e prestazioni specialistiche necessarie, e € 115,00 per la giornata di dimissione) fermo restando quanto stabilito dalla D.G.R. n 613 del 03/05/2021;

Alcun costo potrà essere addebitato all'utente. Si precisa che le giornate di degenza sono conteggiate in riferimento al numero delle notti trascorse nella Struttura.

La Struttura ASP AZALEA si impegna ad emettere fattura mensile per l'importo corrispondente alle prestazioni di ricovero effettuate nel mese di riferimento, corredata di adeguata rendicontazione. La Struttura si impegna a trasmettere anche su supporto informatico un rendiconto dell'attività svolta.

L'AUSL, effettuati i controlli volti a verificare la correttezza dei dati fatturati, procederà a liquidare alla Struttura l'importo addebitato per le prestazioni di ricovero, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, corredata della documentazione probatoria.

Nulla è dovuto in caso di ricovero o altro motivo di assenza dell'ospite, a titolo di mantenimento del posto.

La fatturazione ed il relativo file dovranno contenere i dati relativi all'attività di ricovero complessivamente erogata dall'Hospice, a prescindere dalla residenza degli assistiti.

Qualora il paziente non sia residente nel territorio dell'Azienda USL nel quale si trova l'Hospice, l'Azienda USL di Piacenza fatturerà all'Azienda USL di residenza del paziente i suddetti € 230,00 per ogni giornata di

degenza + € 115,00 per la giornata di dimissione +€ 35,00 pro die, per tutto quanto fornito direttamente dall'AUSL e non compreso nella tariffa, così come previsto dalla D.G.R. 613 del 03/05/2021.

Si precisa che l'attività erogata in Hospice non segue la compensazione economica legata alla mobilità sanitaria, ma viene direttamente fatturata all'AUSL di residenza del paziente, con la precisazione che **per i cittadini residenti in Emilia-Romagna non debba essere fornita alcuna comunicazione relativamente all'avvenuto ricovero** da parte della AUSL di Piacenza, ma valgono le regole, per l'accettazione della fatturazione, stabilite per la mobilità sanitaria.

Per i cittadini residenti in altre Regioni l'AUSL di Piacenza, ai sensi di quanto già anticipato al precedente art.4, in quanto attività ricomprese nei LEA nazionali (DPCM 12.01.2017), **il Responsabile della Rete delle Cure Palliative dell'Azienda USL deve necessariamente inviare e quindi far precedere specifica comunicazione** (cfr Allegato n.2) all'AUSL di residenza del paziente.

Tale comunicazione costituirà titolo per procedere all'addebito mediante fatturazione diretta.

La fatturazione mensile, dovrà essere inviata all' U.O. Bilancio dell'Azienda U.S.L. di Piacenza entro e non oltre il 10° giorno del mese successivo a quello di riferimento.

La documentazione probatoria sopra indicata, è ritenuta elemento indispensabile per procedere, da parte dell'Azienda USL, alla liquidazione degli importi addebitati che avverrà entro 60 giorni dalla ricezione della fattura in formato elettronico.

Dopo il ricevimento delle fatture dalla Struttura ASP AZALEA, in caso di ricovero di utenti provenienti da altre province/regioni, l'Azienda Usl provvederà ad emettere fattura a carico delle Aziende sanitarie di residenza degli assistiti.

La retta giornaliera che verrà riconosciuta alla Struttura ASP AZALEA per i pazienti ricoverati e residenti in ambiti territoriali di altre Aziende Sanitarie è la stessa dei cittadini provenienti dalla Provincia di Piacenza. La differenza economica per giornata di degenza prevista dalle indicazioni regionali sarà trattenuta dall'AUSL di Piacenza a copertura delle spese di farmaci, presidi ed altro materiale utilizzato durante l'assistenza.

Gli importi sopra esplicitati potrebbero essere suscettibili di revisione tariffaria nel corso dell'annualità 2024-2025 a seguito di valutazione dei costi assistenziali da parte della Regione Emilia Romagna e/o dell'Azienda Usl e di modifica delle tariffe regionali corrispondenti.

ART. 16 Debito informativo

ASP AZALEA trasmetterà a cadenza trimestrale all' UO Strutture Accreditate Aziendale un file con le caratteristiche ed i contenuti indicati nella DRG. n.589/2002 istitutiva del flusso SDHS.

ART. 17 Valutazione

L'attività erogata in Hospice sarà valutata trimestralmente secondo gli indicatori presenti nella tabella (allegato1), che è parte integrante del presente accordo.

Art. 18 Adempimenti ai sensi della normativa privacy

Le prestazioni sanitarie devono essere erogate nella piena osservanza delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, regionali e delle linee guida aziendali reperibili e applicabili in materia di Privacy.

Le parti si impegnano ad osservare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali: Regolamento UE 2016/679(c.d. GDPR) e Dlgs n.196/2003 così come modificato dal Dlgs. n.101/2018.

Le parti convengono che l'Azienda Sanitaria Locale in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, provvederà, con atto separato, alla nomina di ASP AZALEA, a responsabile "esterno" del trattamento dei dati così come previsto dall' art. 28 del regolamento UE 2016/679.

ART.19 Responsabilità ai fini del D.LGS. 81/2008

L'ASP AZALEA e l'AUSL provvedono, secondo l'organizzazione propria di ciascuna struttura, alle competenti valutazioni dei rischi scambiandosi reciproche informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui

sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

In particolare, si impegnano a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto e si impegnano a coordinarsi ai fini dell'attuazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Questo comprende anche la forte raccomandazione al personale per la vaccinazione al fine di evitare contagi a soggetti a rischio ivi ricoverati.

ART. 20 Arbitrato

Le parti demandano ad un collegio arbitrale la soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere nella applicazione del presente contratto. Detto collegio sarà formato da un componente di nomina dell'Azienda U.S.L. e da un componente di nomina dell'Hospice di ASP AZALEA, più un terzo componente di nomina dei primi due. In caso di disaccordo il terzo componente verrà nominato dal Tribunale di Piacenza.

Il collegio decide sulle controversie in via definitiva.

ART. 21 Durata e verifiche periodiche

Il presente contratto decorre dal **1/1/2024** al **31/12/2025** con contestuale ratifica del periodo pregresso intercorso dall' 01/01/2024 alla stipula effettiva dell'atto da parte dei contraenti.

Potrà essere rinnovato, mediante apposito provvedimento deliberativo, qualora non intervenga disdetta da una delle due parti a mezzo Pec almeno tre mesi prima della scadenza.

Il presente Contratto potrà essere concordemente modificato ed integrato in ogni momento qualora intervengano elementi di valutazione nuovi sia in ordine agli aspetti sanitari sia in ordine agli aspetti economici in esito alle verifiche periodiche o in conseguenza di nuove e diverse indicazioni normative (nazionali, regionali e/o locali).

Le eventuali modificazioni e le integrazioni concordate tra le parti dovranno essere formalizzate per iscritto, mentre saranno applicate di diritto tutte le disposizioni normative nazionali e regionali che dovessero intervenire nel corso di esecuzione del contratto.

Il possesso dei requisiti di accreditamento e dei requisiti soggettivi è condizione legittimante la stipula del presente contratto. La validità dell'accordo è risolutivamente condizionata alla permanenza, per tutta la sua durata, dei presupposti di autorizzazione e accreditamento dell'Hospice gestito da ASP AZALEA, nonché dei requisiti soggettivi.

E' compito dell'Azienda USL, effettuare i necessari controlli ed il monitoraggio sull'attività svolta dall'Hospice.

Qualora l'Azienda USL riscontrasse che il servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, invierà formale diffida al gestore, contenente la prescrizione a provvedere ai necessari adempimenti, entro un congruo termine da specificare in relazione alla singola prescrizione. Nel caso il gestore non dovesse adempiere alle prescrizioni, entro il termine indicato, nella lettera di diffida l'Azienda USL si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione dell'accordo.

Nel caso in cui le inadempienze del gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui sopra prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti.

Art. 22 Codice di comportamento, incompatibilità e normativa anticorruzione

La Struttura ASP AZALEA dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n.62/2013, dal Codice di comportamento dell'Azienda USL di Piacenza come da ultimo adottato con deliberazione n.141 del 31/05/2018 e s.m.i., trasmesso in copia nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, come da ultimo aggiornato con Deliberazione del Direttore n. 208 del 29/04/2022 scaricabile dal link: <http://trasp.ausl.pc.it/Series.aspx?idSeries=132> che il ASP AZALEA dichiara di conoscere ed accettare, con la sottoscrizione del presente accordo.

L'Azienda si impegna a portare a conoscenza di ASP AZALEA ogni variazione del Codice.

La Struttura ASP AZALEA, a pena di risoluzione del contratto, in caso di violazione delle disposizioni dei Codici di comportamento (nazionale e aziendale) e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione da parte dei propri dipendenti e collaboratori, è tenuta ad adottare i provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità e le eventuali conseguenze negative nonché a prevenire la reiterazione delle violazioni del Codice.

La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici, comporterà la risoluzione dell'accordo, previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda ed applicazione della procedura prevista dall'art. 20 a garanzia del diritto di difesa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materia, in particolare dall'art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma il divieto per la Struttura ASP AZALEA di avere nel proprio organico, in qualità di consulente o prestatore d'opera, personale che intrattenga un rapporto di dipendenza/convenzionale con il SSN. nonché la conseguente incompatibilità assoluta del personale del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti con il SSN a titolo convenzionale o anche libero professionale a prestare la propria attività nei confronti della Struttura ASP AZALEA.

La Struttura ASP AZALEA si impegna, pertanto, a fornire all'Azienda, aggiornato elenco del personale del quale a qualsiasi titolo si avvale ed a comunicare all'Azienda stessa ogni variazione che dovesse intervenire.

La Struttura ASP AZALEA assicura gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti di interesse anche potenziali; in ogni caso il Fornitore che dimostri buona fede non risponde in ordine a false dichiarazioni rilasciate dai professionisti.

La Struttura ASP AZALEA con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

La Struttura ASP AZALEA dovrà altresì attenersi agli obblighi di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001 introdotto dalla L.190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Ausl di Piacenza che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro.

La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto e il divieto di ASP AZALEA di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra previsto sono nulli con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. L'onere di verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esso rilasciato preventivamente alla stipula del contratto di lavoro è in capo al ASP AZALEA.

ART. 23 Registrazione

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 con oneri per la parte che vi ricorre.

ART. 24 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alle norme in materia contrattuale di cui al Codice civile.

Le eventuali spese di bollo e tasse inerenti al presente accordo, da registrarsi in caso d'uso, saranno a carico della Struttura ASP AZALEA. Il presente atto viene firmato dalle parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Direttore Generale
Azienda USL di Piacenza
Dott.ssa Paola Bardasi

Il Legale Rappresentante
di ASP AZALEA
Dott. Francesco Botteri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Castel San Giovanni, lì 14/02/2024

Il Segretario